



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONE

(ART. 252 d.lgs. 267/2000 E DPR 12.01.2021)

DELIBERAZIONE N. 29 SEDUTA DEL 17 Febbraio 2022

OGGETTO: Dissesto finanziario – proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 (T.U.E.L.)

L'anno duemila ventidue il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 12,00, convocata per le vie brevi, la Commissione si è riunita per trattare gli affari di competenza.

Seduta svoltasi:

X in presenza fisica dei componenti presso la sede comunale.

 in modalità telematica a distanza, anche in applicazione analogica dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 e del DPCM 10.04.2020, art. 2, lettera T).

Nr	Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
1	Angelo Scimè	Componente	Si	
2	Loredana Filippi	Componente	Si	
3	Stefania Paglia	Componente	Si	

PREMESSO:

- Che il Comune di Arpino (FR), con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30.10.2020 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 d.lgs. n. 267/2000;
- Che con D.P.R. del 12.01.2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (Commissione), di cui all'art. 252, d.lgs. n. 267/2000;
- Che con atto n. 001 del 25/01/2021, la Commissione si è insediata ed ha nominato il Presidente;
- Che ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le deliberazioni, fatta eccezione del rendiconto della gestione, sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge;

VISTO il titolo VIII – Capo III del T.U.E.L. concernente l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Registro delle deliberazioni dell'OSL n. 29 del 17/02/2022

VISTO l'art.258 del T.U.E.L. che disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e, in particolare:

- il comma 1 che prevede: *“L’Organo straordinario di liquidazione valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’Ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;
- il comma 5 che precisa che l’adozione della procedura semplificata fa venire meno l’obbligo di predisporre e depositare il piano di rilevazione;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 *Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 20 settembre 1993, n. 21 (G.U. 227 del 27.9.1993, Suppl. Ordinario n.91) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al dissesto;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 28 in data 14 novembre 1997 con cui, tra l’altro, sono state chiarite finalità, condizioni ed iter del procedimento abbreviato per il pagamento transattivo dei debiti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione* che, tra l’altro, ha determinato l’abrogazione delle disposizioni del titolo VIII della parte II del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento degli enti locali dissestati;

VISTO il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 recante *Disposizioni urgenti in materia di enti locali proroga di termini di deleghe legislative*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ed in particolare l’art.5 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante *Misure finanziarie urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96 che, al comma 2 dell’art.36, recita *l’articolo 1, comma 457 della legge n. 232/2016, è sostituito dal seguente: “457, l’articolo 2-bis del D.L.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 160/2016, è sostituito dal seguente: “ art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del D. Lgs. N.267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’Organo straordinario della liquidazione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’Organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori”*;

VISTA la Nota prot. n. 1905 del 18/02/2021, del Responsabile del servizio finanziario con la quale sono stati trasmessi l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;

VISTA la Delibera di Giunta prot. n. 134 del 14/12/2021 con oggetto:” Presa d’atto determinazione fondo di cassa alla data di insediamento OSL”;

VISTA la Delibera OSL prot. n. 27 del 20/01/2022 avente ad oggetto:” Dissesto finanziario-presenza d’atto proposta determinazione fondo cassa iniziale di competenza OSL con la quale questo Organo di liquidazione ha determinato il fondo di cassa iniziale in € 524.358,94;

VISTA la nota del 16.02.2022 del Responsabile del Servizio Finanziario Protocollo n. 0001642/2022 con la quale è stato comunicato a questo Organo Straordinario di Liquidazione che i residui attivi (anno 2019 e precedenti) trasferiti sulla contabilità dell’OSL ammontano ad euro 3.871.323,45 di cui euro 1.156.752,43 già incassati e che i residui passivi (anno 2019 e precedenti) ammontano ad euro 4.036.677,30 di cui euro 1.042.798,64 già pagati;

CONSIDERATO che i debiti relativi a fondi vincolati sono gestiti da questo OSL secondo le “linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati “, approvate con propria deliberazione n. 8 del 23/02/2021 ed hanno trovato finora piena copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nell’auspicare un intervento che renda obbligatorio per l’Amministrazione l’adozione della procedura semplificata ha in più occasioni evidenziato – da ultimo con la deliberazione n. 13.sez aut/ 2012FRG – la portata risolutiva dello strumento dell’accordo transattivo tra Ente OSL e creditori che discende dall’adesione alla procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L. , la quale, oltre a determinare la riduzione della massa passiva, genera l’ulteriore vantaggio di scongiurare ulteriori richieste all’ente, una volta risanato, da parte dei creditori che hanno accettato la proposta transattiva dell’OSL;

PRESO ATTO che, parimenti, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha individuato nella procedura semplificata lo strumento atto a garantire un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che spesso si trascinano da anni, nonché l’immediata liquidità a favore del creditore (Lo studio “*il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*” pubblicato nell’aprile 2010 sul relativo sito internet);

CONSIDERATO che questo Organo straordinario di liquidazione, tenendo conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata, ritiene di proporre al Comune di Arpino la sua adozione al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento dell’Ente stesso;

CONSIDERATO

- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute nei termini da parte dei creditori sono 60 per un importo di euro 11.326.966,97 salvo verifica di eventuali insinuazioni tardive;
- Che sono state chieste le attestazioni sulle istanze di insinuazione alla massa passiva ai responsabili dei vari settori ai sensi dell’art. 254, comma 4 del T.U.E.L. e che tali istruttorie sono ancora in corso;

CONSIDERATO che, relativamente ai residui passivi da conto consuntivo 2019 pari ad euro 4.036.677,30 , potrebbero esistere, al netto delle partite vincolate, ancora posizioni debitorie da definire con riferimento all’esatta individuazione di creditori che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi;

CONSIDERATO che per le spese effettuate in violazione delle regole di contabilità degli enti locali sono necessari ulteriori approfondimenti per il riconoscimento sia sotto il profilo della legittimità, sia in relazione alla quantificazione di taluni debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., che, successivamente, l'Ente locale né dovrà riconoscere la natura di debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO che per alcune fattispecie debitorie sono pendenti contenziosi giudiziari che non consentono, al momento, di inserirle con esattezza tra i debiti esaminati ma che potrebbero incidere in maniera considerevole sulla massa passiva dell'Ente;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, allo stato attuale non si è potuto verificare puntuale sussistenza di tutti i debiti al 31 dicembre 2019 e, conseguentemente, si potrà procedere alla formulazione delle proposte transattive limitatamente a quelle pervenute;

CONSIDERATO che la procedura semplificata, adottata ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L., prevede che l'Organo straordinario di liquidazione proponga un offerta transattiva, di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

CONSIDERATO che all'importo della massa passiva ritenuta ammissibile deve essere sommato quello per gli oneri della liquidazione (come: possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente a supporto dell'O.S.L., rimborso spese e compenso, di cui al D. M. 9/11/1995, spettanti ai componenti dell'O.S.L., oneri diversi);

RITENUTO necessario evidenziare in merito alla preliminare deliberazione della massa passiva ed in specie della ammissibilità delle istanze di insinuazione al passivo, che in relazione ad importanti partite creditorie sussistono, viceversa, rilevanti dubbi circa la sussistenza dei presupposti amministrativi e civilistici di ammissibilità, con riferimento ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti dalla giurisprudenza prevalente in materia che di seguito si riporta:

- Corte dei Conti, Sez. Controllo Molise, deliberazione n.53/2020;
- Consiglio di Stato, Sez.V, sentenza 22 gennaio 2020, n.531;
- Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza 2017, n.3937;

ATTESO che, quindi, a tale indirizzo giurisprudenziale si conformerà questo OSL, adottando un approccio prudentiale e cautelativo, che consente di rinviare alla definitiva istruttoria le singole decisioni di ammissibilità delle singole istanze di cui trattasi;

CONSIDERATO che, la massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, al momento, risulta formata dalle seguenti risultanze:

- 1) Euro 524.358,94, quale fondo di cassa disponibile al 31/12/2019;
- 2) Euro 269.016,52, per riscossioni effettuate dall'Ente relative ai residui attivi di competenza al 31/12/2019 dell'O.S.L., in attesa di regolarizzazione da parte dell'Ufficio di Ragioneria con l'emissione di reversali a valere sulla contabilità dell'O.S.L.;
- 3) Euro 3.602.306,93, per residui attivi anni 2019 e precedenti risultanti dal conto consuntivo 2019 di competenza dell'O.S.L. rimasti ancora da incassare;
- 4) Quote residui di mutui disponibili, non utilizzate dall'Ente per un totale di euro 45.794,14;

CONSIDERATO

- che non tutti i residui attivi da conto consuntivo 2019, pari ad euro 3.602.306,93, ancora da incassare totalmente, allo stato, sono certi ed esigibili e, pertanto, saranno oggetto di successiva valutazione straordinaria;
- Che al momento, non è possibile considerare certe le entrate derivanti dalle attività di recupero dell'evasione tributaria ed è stato, pertanto, richiesto in appositi incontri con il Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Arpino, di imprimere un forte impulso all'attività di riscossione, con l'emissione e la notifica dei relativi avvisi di accertamento e riscossione coattiva ad oggi fermi al 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.258, comma 1, del T.U.E.L., entro 30 giorni dal presente provvedimento con deliberazione di Giunta l'Ente decide, ed in caso di adesione, si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie che unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e per le spese della liquidazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 255 del T.U.E.L., la massa attiva della liquidazione è costituita tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile, che in caso di dissesto, sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva; si ricorda inoltre che questa OSL ha assunto Deliberazione n. 23 del 23/11/2021 avente ad oggetto: "Dissesto finanziario-individuazione di beni immobili non indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di alienazione-atto di indirizzo;

CONSIDERATO INOLTRE:

- Che, nel caso in cui la Giunta Comunale, non esprima la propria adesione, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere espressamente indicate le modalità alternative con le quali l'Ente intenda far fronte alla massa passiva;
- Che in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta Comunale, questo Organo straordinario di liquidazione dovrà proseguire l'attività adottando la procedura ordinaria, di cui all'art. 256 del T.U.E.L. che prevede:
 - a) Il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa;
 - b) La successiva predisposizione del piano di estinzione ed il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata dopo l'approvazione dello stesso piano da parte del Ministero dell'Interno;
 - c) Il ripianamento da parte dell'Ente del debito non coperto dalla massa attiva attraverso l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO

- Che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata l'azione amministrativa, questo OSL deve contemperare l'esigenza di risanamento del Comune di Arpino e, contestualmente, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori del medesimo Ente, nel più breve tempo possibile;
- Che l'adozione della procedura semplificata garantirebbe il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;



LA COMMISSIONE

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi

DELIBERA


- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Di proporre al Comune di Arpino l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti, di cui all'articolo 258 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Di chiedere all'Amministrazione Comunale l'adesione alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data di notifica della presente al Sindaco, con deliberazione di Giunta con la quale indicare la relativa copertura finanziaria pari al 50% dell'importo dei debiti di cui alle istanze pervenute;
- 4) Di chiedere all'Amministrazione Comunale l'impegno successivo per la copertura del 50% dell'importo degli ulteriori debiti che verranno a conoscenza di questo Organo straordinario di liquidazione;
- 5) Di stabilire, in linea di massima, nella misura del 50% la quota di parziale pagamento dei debiti da offrire in transazione ai creditori, ai sensi dell'art. 258, comma 3, T.U.E.L., con riserva anche in questo caso, di precisazione e modifica con apposito e successivo atto di natura generale per tenere conto delle caratteristiche di vetustà e/o altro dei crediti ammessi;
- 6) Di rinviare in ogni caso a successivo proprio atto, a seguito dell'eventuale approvazione comunale della presente proposta, la disciplina delle modalità, criteri e procedure operative per dar corso alla liquidazione semplificata;
- 7) Di notificare la presente deliberazione al Sindaco e di trasmettere, a cura dell'Ufficio di supporto OSI, copia dello stesso ai seguenti soggetti ed Uffici interessati:
 - Ministero Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale F.L.;
 - Prefetto di Frosinone;
 - Revisore dei Conti;
 - componenti della Giunta Comunale (per il tramite del Sindaco ed a mezzo PEC);
 - Segretario Comunale (a mezzo PEC);
 - Responsabile Servizio Finanziario (a mezzo PEC).
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.4, comma 6 del D.P.R.24 agosto 1993, n. 378.

Letto confermato e sottoscritto.

SCIME' Angelo

FILIPPI Loredana

PAGLIA Stefania



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is for Angelo Scime', the second for Loredana Filippi, and the third for Stefania Paglia.

Registro delle deliberazioni dell'OSI n. 29 del 17/02/2022

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. 267/2000) a cura del seguente Ufficio comunale segreteria generale, cui la stessa viene trasmessa.

Il Presidente F.to Angelo Scimè

COMUNE DI ARPINO – COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

TABELLA FINANZIARIA – LIQUIDAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA DATA DELLA PRESENTE
DELIBERAZIONE

ENTRATE RISORSE FINANZIARIE PERTINENZA OSL		SPESE FABBISOGNO FINANZIARIO PERTINENZA OSL	
FONDO CASSA INIZIALE OSL	€ 524.358,94	MASSA PASSIVA LORDA	€ 11.326.966,97
RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE	€ 2.356.827,15	MASSA P. NON AMMISSIBILE -	
QUOTE RESIDUE DI MUTUI	€ 45.794,14	MASSA P. AMMESSA	€ 11.326.966,97
		RIDUZIONE 50%	€ 5.663.483,49
		DEBITI PRIVILEGIATI	€ 4.474,07
		FABBISOGNO NETTO	€ 5.667.957,56
		(A CUI VANNO AGGIUNTI GLI ONERI DI LIQUIDAZIONE E SPESE ACCESSORIE)	
MASSA ATTIVA A DISPOSIZIONE OSL	€ 2.926.980,23	TOTALE FABBISOGNO	€ 5.667.957,56
TOTALE	€ 2.926.980,23	OLTRE A ONERI DI LIQUIDAZIONE	
		SALDO DA FINANZIARE	€ 2.740.977,33



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Istituzionale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Arpino www.comune.arpino.fr.it , nella sezione dedicata all'albo pretorio on line il 18-02-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Arpino, 18-02-2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F

Dott. Sili Fabio

